

Esente da imposta di bollo

**ACCORDO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA IMMOBILE  
PROVINCIALE DI VIA SANT'AMBROGIO DI FIERA N. 60/A A  
TREVISO ALL'ASSOCIAZIONE MICHAEL APS PER LA  
PEDAGOGIA STEINERIANA - PERIODO 01.07.2025-  
30.06.2026 - CIG B73EEDC6A6**

**TRA**

La **PROVINCIA DI TREVISO** (C.F. 80008870265), con sede in Via Cal di Breda n. 116 a Treviso, in seguito denominata "Provincia" o "Concedente", rappresentata dal Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio, Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, il quale agisce in nome e per conto e nell'interesse dell'Ente ed ivi per la carica domiciliato, a ciò abilitato dall'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal Decreto del Presidente della Provincia n. 243 del 07.10.2024

**E**

**L'ASSOCIAZIONE MICHAEL APS PER LA PEDAGOGIA STEINERIANA - ETS** (C.F. 94019260267), con sede in Via Sant'Ambrogio di Fiera, n. 60/A a Treviso, in seguito denominata più semplicemente "Ass. Michael" o "Concessionario", rappresentato dal Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente della suddetta Associazione.

### **PREMESSO CHE**

- nell'anno 2002 la Provincia (giusta delibera Giunta Prov. n. 314 del 24/02/2002) ha stipulato con l'Associazione per la Pedagogia Steineriana "Michael" di Fontane di Villorba un contratto di concessione per l'immobile provinciale di Via S.Ambrogio di Fiera n. 60/A a Treviso (compreso immobile adiacente adibito a palestra), per la durata di 20 anni e stabilendo un corrispettivo in conto lavori di manutenzione/ristrutturazione per un ammontare di Euro 521.000,00;
- nel 2022 i tecnici della Provincia hanno appurato il cattivo stato di conservazione dell'immobile adibito a palestra e l'inagibilità dello stesso, di conseguenza per ovvi motivi di sicurezza ne è stato interdetto l'uso sportivo/scolastico;
- al primo contratto di concessione ne sono seguiti altri di breve durata (ultimo contratto di concessione amministrativa per il periodo 29.02.2024-30.06.2025, stipulato in data in data 22.05.2024 e registrato il 11.07.2024 presso l'Agenzia delle Entrate di Treviso al n. 1482 - 3^ Serie Priv.), intesi a consentire all'Ass. Michael di gestire l'immobile e le attività

- scolastiche svolte al suo interno ed alla Provincia di definire possibili sviluppi e destinazioni per l'immobile in argomento;
- dato atto che, non essendo l'immobile in oggetto strettamente funzionale alle attività istituzionali della Provincia, sono state avviate delle trattative per la cessione dello stesso al Comune di Treviso, già proprietario del fabbricato realizzato in aderenza all'immobile provinciale;
  - considerati sia la scadenza al 30.06.2025 dell'attuale concessione amministrativa dell'immobile che i tempi tecnici per la definizione delle trattative con il Comune di Treviso, si ritiene opportuno garantire la continuità delle attività scolastiche svolte all'interno dell'immobile stesso da parte dell'Ass. Michael;
  - con Decreto del Presidente n. 97 del 10.06.2025 é stata concessa un'estensione di un anno (dal 01.07.2025 al 30.06.2026) della durata della concessione amministrativa dell'immobile provinciale di Via Sant'Ambrogio di Fiera n. 60/A a Treviso, alle medesime condizioni economiche e gestionali stabilite nel precedente

accordo siglato in data 22.05.2024, ed é stato approvato lo schema del presente atto di concessione;

Tutto ciò premesso come parte essenziale ed integrante del presente contratto,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 Oggetto e durata**

La Provincia di Treviso e l'Associazione Michael APS per la Pedagogia Steineriana - ETS, entrambi come sopra rappresentati, si danno reciprocamente atto che, per effetto di quanto esposto in premessa, l'uso della porzione di immobile provinciale censito come segue

Catasto Fabbricati

Comune di Treviso Sez. F Fg.2

Mapp. 131 sub. 1 bene comune non censibile

Mapp. 131 sub. 9 bene comune non censibile

Mapp. 131 sub. 5 Cat. B/5 cl. 2 mq 862

Mapp. 131 sub. 6 bene comune non censibile

viene esteso dal 01.07.2025 e fino al 30.06.2026.

**Art. 2 Canone**

Con riferimento al precedente accordo di concessione amministrativa siglato in data 22.05.2024, il Concessionario è tenuto a versare per il periodo indicato all'art. 1 il canone di concessione annuo

di attuali Euro 17.552,64 (pari ad Euro 1.462,72 mensili) entro la fine di ogni mese di riferimento, mediante versamento sul conto di tesoreria provinciale.

Il suddetto canone, non soggetto ad IVA e aggiornato ISTAT fino al mese di luglio 2024, sarà soggetto a nuovo aggiornamento ISTAT a cadenza annuale nel mese di luglio.

Il Concessionario non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento del canone e non potrà far valere alcuna eccezione od azioni se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute, anche in caso di giudizio pendente.

In caso di omesso o ritardato pagamento di due mensilità del canone, la Provincia costituirà in mora il Concessionario in ogni caso e qualunque ne sia la causa con facoltà di risolvere il presente accordo e a seguito della decadenza della concessione a danno e spese del Concessionario.

### **Art. 3 Spese di gestione e manutenzione**

Come già stabilito nel precedente accordo contrattuale, sono interamente a carico del Concessionario:

- tutte le spese relative alla conduzione dell'edificio e dello spazio circostante, ed

inoltre quelle spese che per legge sono poste a suo carico;

- qualsiasi opera di manutenzione ordinaria e straordinaria (ulteriori rispetto allo scomputo costo caldaia di cui al punto 2) dei locali oggetto della concessione e dello spazio circostante, da effettuarsi comunque previa autorizzazione della Provincia e/o richiesta delle relative autorizzazioni agli Enti competenti;
- eventuali opere ritenute necessarie per la propria attività o che dovessero essere necessarie nel rispetto delle vigenti ed emanande norme tecnico-igienico-sanitarie e di sicurezza in relazione all'attività esercitata presso i locali in concessione, previo consenso della Provincia e ottenimento di tutte le autorizzazioni di legge necessarie.

Le eventuali migliorie e addizioni che venissero comunque eseguite, anche con la tolleranza della Provincia, diverranno di proprietà di quest'ultima senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi espressamente il Concessionario sin d'ora.

#### **Art. 4 Presa in consegna**

Il Concessionario dichiara di aver visionato i locali interessati e di averne accertato ed accettato lo stato di fatto e l'idoneità al proprio uso relativo allo svolgimento di attività a carattere pedagogico.

#### **Art. 5 Divieti**

Il Conduttore non potrà mutare l'uso dei locali concessi e/o concederne l'uso a favore di terzi a qualsivoglia titolo, pena la risoluzione del contratto stesso.

#### **Art. 6 Responsabilità**

Il Concessionario è costituito custode, ai sensi dell'art. 1770 del Codice Civile, dell'unità immobiliare in concessione ed esonera espressamente la Provincia:

- da qualsiasi responsabilità verso terzi, per fatti od omissioni proprie, dei propri dipendenti/collaboratori a qualsivoglia titolo, degli eventuali utenti e frequentatori dell'immobile. In particolare, il Concessionario esonera la Provincia da ogni responsabilità per i danni provocati a persone o cose nel corso od in ragione dell'esecuzione degli interventi c/o i locali in questione, tenendolo indenne da qualsiasi pretesa avanzata nei suoi confronti,

direttamente o indirettamente riconducibile alle opere o ai lavori realizzati;

- da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potessero derivare a causa delle attività svolte nell'immobile;
- da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza della gestione delle attività svolte nell'immobile locato.

#### **Art. 7 Prescrizioni**

Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene nel rispetto delle normative vigenti e si obbliga, alla fine del rapporto contrattuale, a riconsegnare l'immobile in buone condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

#### **Art. 8 Accesso e ispezione**

E' diritto dell'Amministrazione Provinciale accedere all'immobile, onde verificarne lo stato, previo semplice avviso e senza alcuna ulteriore formalità.

#### **Art. 9 Polizze**

Il Concessionario ha stipulato la polizza n. 2020/10/3333388 in data 30.11.2020, rilasciata da Reale Mutua per partita assicurata FABBRICATO per un valore complessivo pari ad Euro 2.500.000,00 per tutti gli immobili in suo possesso e la polizza n.

177814105 in data 21.01.2021 rilasciata da UNIPOL ASSICURAZIONI che prevede l'RCT per un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 per la durata di anni 1 più successivi rinnovi.

**Art. 10 Oneri fiscali**

Le spese inerenti e conseguenti al presente accordo, compresa la registrazione fiscale, sono a carico del Conducente.

Il presente atto é esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.lgs. 117/2017.

**Art. 11 Rinvii**

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente accordo si rimanda al Codice Civile e alle leggi applicabili.

**Art. 12 Trattamento dati**

I dati contenuti nel presente atto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs 196/2003 così come modificato dal D. Lgs 101/2018, saranno trattati dalla Provincia di Treviso, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei

pubblici poteri.

Treviso, \_\_\_\_\_

**Per la Provincia di Treviso**

Il Dirigente del Settore Edilizia Patrimonio

Stazione Appaltante - \_\_\_\_\_

**per l'Associazione "Michael" APS per la Pedagogia**

**Steineriana-ETS**

Il Presidente - \_\_\_\_\_